

**ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SEZIONI UNITE CIVILI****- R O M A -**

\*\*\* \*\*

**RICORSO**

del COORDINAMENTO DELLE PRO LOCO DEL LAGO D'IDRO – Anfo, Bondone Baitoni, Idro - con sede in Via Caduti, 22 – (25070) ANFO (BS), cod. fisc. 96024340174, in persona del portavoce e legale rappresentante p.t. Geom. Aldo Armani, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del presente atto, dall'avv. Franco Mellaia del Foro di Bolzano, cod. fisc. MLLFNC50S22A952T, con indirizzo di posta elettronica [mellaia@brennercom.net](mailto:mellaia@brennercom.net), e dall'avv. Manfredi Bettoni del Foro di Roma, cod. fisc. BTTMFR51B11H501G, con indirizzo di posta elettronica [studio@studiobettoni.org](mailto:studio@studiobettoni.org), con elezione di domicilio presso lo Studio del secondo in Roma, Via Barberini n. 29

**contro**

- 1) la REGIONE LOMBARDIA, con sede in (20124) MILANO (MI), Via Filzi n. 22 in persona del Presidente della Giunta regionale in carica pro tempore, con gli avv.ti Piera Pujatti, Antonella Forloni e Giuliano Pompa ed elettivamente domiciliata nel giudizio unico di merito presso lo Studio dell'ultimo in Roma, Via Boncompagni, n. 71/c;
- 2) il COMUNE di ANFO (BS), con sede in Via Suor Stefani Irene 3 – (25070) Anfo (BS) - , in persona del Sindaco pro tempore, con gli avv.ti Giacomo Bonomi e Gabriele Pafundi ed elettivamente

**MANDATO SPECIALE**  
 Il sottoscritto **Geom. Aldo Armani**, Portavoce e legale rappresentante p.t. del **Coordinamento delle Pro Loco del Lago d'Idro-Anfo, Bondone Baitoni, Idro** - delega a rappresentare e difendere il **Coordinamento** medesimo nella presente causa innanzi alle **Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione**, con facoltà di sostituzione e con ogni altro potere concesso dalla legge al difensore, **l'avv. Franco Mellaia e l'avv. Manfredi Bettoni**, eleggendo domicilio presso lo Studio del secondo in Roma, Via Barberini, n. 29.

**Geom. Aldo Armani**


La firma è autentica.

**Avv. Franco Mellaia**


~~– domiciliato nel giudizio unico di merito presso lo Studio del secondo in Roma, Viale Giulio Cesare, n. 14;~~

3) il COMUNE di BAGOLINO (BS), con sede in Via Parrocchia, 34 – (25072) Bagolino (BS) - , in persona del Sindaco pro tempore, con gli avv.ti Giacomo Bonomi e Gabriele Pafundi ed elettivamente domiciliato nel giudizio unico di merito presso lo Studio del secondo in Roma, Viale Giulio Cesare, n. 14;

4) il COMUNE di IDRO (BS), con sede in Via Scuole, 39 – (25074) Idro (BS) - , in persona del Sindaco pro tempore; già assistito dagli avv.ti Gabriele Pafundi e Giacomo Bonomi, il mandato nei cui confronti è stato revocato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 18/02/2010; ed elettivamente già domiciliato nel giudizio unico di merito presso lo Studio dell'avv. Gabriele Pafundi in Roma, Viale Giulio Cesare, n. 14;

5) il COMUNE di LAVENONE (BS), con sede in Via Nazionale, 99 (25074) Lavenone (BS) - , in persona del Sindaco pro tempore, con gli avv.ti Giacomo Bonomi e Gabriele Pafundi ed elettivamente domiciliato nel giudizio unico di merito presso lo Studio del secondo in Roma, Viale Giulio Cesare, n. 14;

**nonché contro, per quanto occorrer possa**

a) la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica pro tempore, con sede in ROMA, Piazza Colonna, 370, e domicilio ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in ROMA, Via dei Portoghesi, 12;

b) il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro in carica pro tempore, con sede in (00161)

ROMA, Piazzale Porta Pia, 1, e domicilio ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in ROMA, Via dei Portoghesi, 12;

c) il MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO, in persona del Ministro in carica pro tempore, con sede in (00147) ROMA, Via Cristoforo Colombo, 44, e domicilio ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in ROMA, Via dei Portoghesi, 12;

d) la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica pro tempore, con gli avv.ti Nicolò Pedrazzoli e Fabio Lorenzoni, ed elettivamente domiciliato nel giudizio unico di merito presso lo Studio del secondo in Roma, Via del Viminale, n. 43;

e) la PROVINCIA DI BRESCIA, con sede in (25126) BRESCIA, Via Milano, n. 13, in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica pro tempore, non costituita nel giudizio unico di merito;

**per**

la cassazione della sentenza pronunciata fra le parti n. **32/2011** del **Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche** in sede di giurisdizione amministrativa ex art. 143 R.D. 11.12.1933, n. 1775, emessa in data 9.6.2010, depositata in data 11.3.2011, con notificazione a cura della Cancelleria del dispositivo ex art. 202 u.c. del T.U. 1775/1933 in data 06.04.2011

### **SVOLGIMENTO DEL GRADO UNICO DI MERITO**

Con ricorso dd. 18.12.2008 il Coordinamento delle Pro Loco del Lago d'Idro – Anfo, Bondone Baitoni, Idro - con sede in Via Caduti, 22 – (25070) ANFO (BS), cod. fisc. 96024340174 conveniva dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in sede di giurisdizione

amministrativa ex art. 143 R.D. 11.12.1933, n. 1775, le Amministrazioni Pubbliche indicate in epigrafe per addivenire, previo svolgimento dell'istruttoria di causa sulla scorta di specifiche istanze istruttorie formulate in limine litis partitamente nei confronti dei vari Enti evocati in giudizio, alle declaratorie e pronunce **nel merito** qui di seguito riprodotte:

«**b1)** addivenire alle **seguenti declaratorie e pronunce** con **effetto erga omnes**, costituenti **autentici elementi di razionalità nella patologica situazione in cui versa il Lago d'Idro**, volti alla **tutela del bene demaniale ed ambientale nonché area sensibile ex lege**, in **diretta applicazione delle norme di diritto interno e comunitario**:

**b1.1)** acclarare i presupposti di fatto e giuridici che presiedono alla determinazione del classico trinomio invariante per ogni lago, con il correlativo obbligo per la P.A. di conformare ad essi il proprio operato;

**b1.2)** in linea con la determinazione già assunta dall'Organo legislativo della Provincia autonoma di Trento, la quale condivide con lo Stato, seppure in misura ineguale rispetto al bene de quo, la titolarità demaniale idrica, **acclarare in m 368,00 s.l.m. la quota minima del lago rappresentante il primo elemento (massa liquida) del trinomio caratteristico [1. massa liquida, 2. alveo; 3 spiagge] del bene demaniale Lago d'Idro**. Acclarare **l'obbligo**, per lo Stato e la Provincia autonoma di Trento, di avviare da subito le procedure per la **determinazione completa degli elementi del trinomio caratteristico del lago**, avendo cura, relativamente alle spiagge, di sentire la Regione

Lombardia e la Provincia di Brescia nonché tutti i Comuni rivieraschi del Lago.

**b1.3)** ferma la quota minima del Lago a m **368,00 s.l.m.** come sopra indicato (**autentico elemento invariante rispetto al regime degli afflussi e dei deflussi nel generale bilancio idrologico del lago**), acclarare gli ulteriori fattori ed operazioni che seguono, con l'obbligo delle PP.AA. di conformare ad essi il proprio operato:

**b1.4)** fissazione della quota massima del lago alla misura di **369 m s.l.m.**;

**b1.5)** regolazione a serbatoio del lago d'Iadro **solo ed esclusivamente per l'escursione di 1 metro (da 368 a 369 m s.l.m.)** e con il volume determinato dal prodotto dell'altezza della lama d'acqua di 1 metro per la superficie del lago (**ca. 11,4 exp 6 mc.**);

**b1.6)** regolazione degli afflussi a monte mediante la gestione ottimizzata dei serbatoi a servizio di impianti di grande derivazione a scopo idroelettrico. Operazione, questa, da svolgersi d'intesa tra lo Stato e la Provincia autonoma di Trento, assumendo peraltro la statuizione qui espressa il valore vincolante nell'ambito dei poteri spettanti allo Stato;

**b1.7)** ammissione del prelievo diretto dal lago nella **misura complessiva non superiore agli afflussi al lago medesimo** (sì che questo permanga nella **condizione di equilibrio con livello non inferiore alla quota di m 368 s.l.m.** In altri termini quando il lago raggiunge tale livello (368 m s.l.m.) non sia consentito alcun prelievo in misura eccedente quanto perviene al lago tramite i suoi immissari (fiume Chiese e torrente Caffaro)

ovvero tramite i rilasci dai serbatoi a monte. Operazione, questa, da svolgersi d'intesa tra lo Stato e la Regione Lombardia (quanto alle grandi derivazioni) e/o la Provincia di Brescia (quanto alle piccole derivazioni),

assumendo peraltro la statuizione qui espressa il valore vincolante nell'ambito dei poteri spettanti allo Stato;

**b1.8)** ripristino della **linea di continuità attinente l'integrità naturale dell'alveo lungo tutto il perimetro del Lago**. Sovviene qui quell'autentico vulnus permanente all'integrità del Lago d'Idro, secondo il c.d. trinomio, rappresentato dal canale derivatore dell'Enel, a servizio della centrale di Vobarno, con la bocca libera non regolata che interrompe la continuità naturale dell'alveo del Lago. Dovendosi rispettare a priori la quota minima del Lago, fissata a m. 368,00 s.l.m., pena la lesione permanente dell'integrità del bene demaniale ed ambientale, va ricondotta tale **bocca libera a bocca tassata**, attraverso dispositivi di controllo della portata emunta **sin dalla linea naturale ove termina l'alveo del lago**. Operazione, questa, imposta per superiori ragioni di pubblico generale interesse, cui nulla può opporre il soggetto concessionario gravato, il cui diritto di derivazione (uso eccezionale del demanio idrico, secondo la classica tripartizione degli usi generali, speciali ed eccezionali di fonte giurisprudenziale) è sempre suscettibile di affievolimento in ragione del superiore interesse pubblico (qual è indiscutibilmente quello volto al recupero delle valenze e potenzialità naturalistico-ambientali del bene de quo non a caso considerato ex lege area sensibile ex art. 91 comma 1 lett. e) D.Lgs. 152/2006).

**b1.9)** quantificazione e contenimento del trasporto solido, nei diversi regimi di magra, di morbida e di piena, da parte degli immissari al lago d'Idro. Operazione, questa, da svolgersi d'intesa tra lo Stato e la Provincia autonoma di Trento, assumendo peraltro la statuizione qui espressa il valore vincolante nell'ambito dei poteri spettanti allo Stato.

**b1.10)** il problema generale del lago va risolto svolgendo in concreto quell'equazione differenziale del Lombardini che, scientificamente, presiede al bilancio idrologico di ogni lago (e su tal punto ineccepibile è la posizione assunta dal Coordinamento delle Pro Loco del Lago d'Idro ricorrente, ancora con l'atto dd. 30.1.2006, laddove vien rivolta l'attenzione **all'intero sistema degli afflussi e dei deflussi**);

**b1.11)** è convinzione diffusa delle popolazioni rivierasche del lago d'Idro che sia stato enfatizzato tanto il problema della paleofrana quanto quello della sicurezza idraulica, in ragione dei quali si vorrebbe da parte della Regione Lombardia dar corso ad opere quali la nuova diga (che verrebbe a sostituire all'incile del lago la paratoia esistente) e, soprattutto, la nuova c.d. «terza galleria». Ammesso (per semplice sviluppo argomentativo in tesi) che la paleofrana sia una minaccia al territorio e alle popolazioni (per l'ipotizzato rigurgito dell'acqua a monte con sommersione delle sponde del lago) **vanno indagate *funditus* tutte (e non solo alcune) delle possibili soluzioni**, secondo comuni criteri di **adeguatezza, proporzionalità e corrispondenza allo scopo**, senza trascurare quello inerente al possibile risparmio di spesa, con l'oculato investimento dei fondi pubblici. Tra le possibili soluzioni, del tutto alternative alla c.d. «terza galleria» (prevista della lunghezza di ca. 3 KM) anche in termini di più che sensibile risparmio di spesa, va annoverata quella che prevedesse la «tombatura» per un tratto di circa 800 m (lungo proprio il fronte della paleofrana prospiciente il tratto dell'emissario del lago e la stessa attigua strada statale) dell'asta naturale del fiume Chiese. Siffatta soluzione alternativa, che tocca e risolve tanto i profili tecnici inerenti alla sicurezza idraulica quanto quelli inerenti alla sicurezza viabilistica in ragione dell'importante

arteria stradale che corre a fianco del fiume Chiese, è stata pubblicamente proposta dal Coordinamento delle Pro Loco del lago d'Idro nella conferenza pubblica svoltasi a Brescia – Teatro San Carlino Auditorium – in data 15 dicembre 2006. Questo, semprechè non sia possibile risolvere alla radice il problema della paleofrana, con l'asporto di parte significativa di essa o comunque mettendola in condizioni di accettabile sicurezza.

**In via graduata, nel concorrere della duplice comprovata condizione**

**[1) insufficienza** della soluzione circa la tombatura di tratto dell'asta fluviale che precede; **2) dimostrazione rigorosa** dell'impossibilità di regolare il fenomeno di piena nel bacino idrografico recapitante nel lago d'Idro mediante l'utilizzo ottimale (in termini di laminazione delle piene, con sfasatura pure dei colmi di piena) dei serbatoi esistenti a servizio di impianti di grande derivazione a scopo idroelettrico], **giacchè solo ed esclusivamente alla sicurezza idraulica occorre avere riguardo, fissare la soglia di imbocco della c.d. «terza galleria» a quota non inferiore a m 371,50 (quota di rischio idraulico, semmai riducibile a valore non inferiore a m 369 corrispondente alla quota massima del Lago di cui alla declaratoria sub b1.4) sì che tale opera corrisponda solo ed esclusivamente alla scolmatura in caso di piena e non ad altri (inconfessati e reconditi) scopi produttivistici (decisamente recessivi di fronte alla tutela del bene ambientale ex art. 9 Cost.).**

**b1.12) l'intero sistema delle derivazioni ed utilizzazioni tanto a monte quanto a valle del Lago d'Idro dev'essere assoggettato a penetrante controllo dei trasferimenti d'acqua e delle utenze, mediante l'adozione**

di misure coerenti ed efficaci, tutte previste da tempo dall'ordinamento giuridico e segnatamente:

**b1.12.1** controllare e regolare il **regime degli afflussi** (e così **in magra, in morbida ed in piena**) al Lago d'Idro;

**b1.12.2** controllare e regolare i **trasferimenti d'acqua nel bacino idrografico recapitante nel Lago d'Idro**, in particolare imponendo e facendo osservare i **deflussi minimi vitali** alle singole opere di presa e di derivazione, con l'imposizione **per le singole utenze**, in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione ove presente, degli **strumenti misuratori (e registratori)** ex art. 42 comma 3 T.U. 1775/1933 nel testo sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 12.7.1993, n. 275;

**b1.12.3** controllare e regolare la **revisione in minus**, per la generale compatibilità ambientale, dei **prelievi dei concessionari di grande derivazione a scopo idroelettrico**, operando in modo che siano garantite le portate di DMV a valle dei serbatoi di regolazione, secondo (per quanto concerne il territorio della Provincia di Trento) le previsioni del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'art. 14 comma 3 dello Statuto approvato con D.P.R. 670/1972;

**b1.12.4** controllare e regolare, nell'ambito della delega di funzioni di cui al D.Lgs. 463/1999 e semmai d'intesa con il R.I.D. (Registro Italiano Dighe), le **altezze di ritenuta nei serbatoi a servizio di impianti di grande derivazione a scopo idroelettrico**, facendo sì che l'ipotetico (ma ben prevedibile e prevenibile) evento di piena conseguente a persistenti

---

precipitazioni piovose interessanti il bacino idrografico *recapitante* nel Lago d'Idro trovi sempre un opportuno «franco» in detti serbatoi per

l'invaso (temporaneo, in termini di ore) delle acque (e quindi in ogni caso per lo sfasamento dei colmi di piena);

**b1.12.5** controllare e regolare le derivazioni, **specie quelle irrigue** (non comportanti, come è noto, la restituzione delle «colature» se non per percolazione diffusa e quindi in modo sostanzialmente impercettibile), provvedendo in senso generalizzato alla **facoltà di commutazione o sostituzione** ex art. 44 del T.U. 1775/1933, nel senso orientato al **risparmio idrico** mercè l'introduzione (incentivata, certo, ma pure imposta all'utente generico sotto comminatoria altrimenti della decadenza dal titolo concessorio e/o d'uso dell'acqua ex art. 55 T.U. 1775/1933) delle **moderne metodiche di irrigazione** in una con il controllo delle **effettive plaghe agricole e relative superfici**;

**b1.12.6** garantire la naturalità nonché l'armonico sviluppo e vita del **SIC IT 3120065** in territorio del Comune di Bondone;

**b1.12.7** controllare e regolare il **regime dei deflussi** (e così **in magra, in morbida ed in piena**) dal Lago d'Idro;

**b1.12.8** controllare e regolare i prelievi, a qualunque scopo destinati, operati con derivazione diretta dal Lago d'Idro, in particolare imponendo e facendo osservare i **deflussi minimi vitali** alle singole opere di presa e di derivazione, con l'imposizione **per le singole utenze**, in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione ove presente, degli **strumenti misuratori (e registratori)** ex art. 42 comma 3 T.U. 1775/1933 nel testo sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 12.7.1993, n. 275;

**b1.12.9** provvedere con atti di amministrazione generale *erga omnes*, ovvero con atti di provvedimentazione puntuale a contenuto negativo (es.

reiezione *in limine* ex art. 7 T.U. 1775/1933 nei confronti di eventuali nuove domande di derivazione dal bacino lacuale) a ritenere **non più compatibili e sostenibili con la tutela del bene demaniale ed ambientale nonché area sensibile Lago d'Idro** eventuali nuovi utilizzi della risorsa naturale che fossero comunque prospettati per qualsivoglia uso tipico;

**b1.12.10** imporre ai concessionari di grande derivazione idroelettrica, secondo la disciplina recata dal decreto Bersani n. 79/1999, la riconsiderazione dei valori di prelievo in direzione del recupero delle valenze ambientali del bacino idrografico di pertinenza;

**b1.12.11** attuare, nel territorio della Regione Lombardia, ogni misura per il governo del territorio ai sensi della L.R. 11.3.2005, n. 12, rifuggendo (e di più ostacolando) velleitarie quanto deleterie soluzioni ingegneristiche inerenti la ventilata «terza galleria» che non rimuovendo alla radice il problema (o pseudo problema) della paleofrana, dissimula malamente il suo vero scopo di assoggettare il Lago d'Idro a nuovi utilizzi specialmente a scopo irriguo e/o idroelettrico, sull'onda di irresponsabili **spinte produttivistiche** quanto mai irriducibilmente in conflitto **con la salvaguardia prioritaria ed ineludibile (per le stesse generazioni future ex art. 1 Legge Galli n. 36 1994) del bene demaniale ed ambientale nonché area sensibile Lago d'Idro**;

**b1.12.12** controllare e regolare le grandi derivazioni a scopo irriguo insistenti sull'emissario del Lago d'Idro, provvedendo in senso

generalizzato alla **facoltà di commutazione o sostituzione ex art. 44 del T.U. 1775/1933**, nel senso orientato al **risparmio idrico** mercè l'introduzione (incentivata, certo, ma pure imposta all'utente generico sotto

comminatoria altrimenti della decadenza dal titolo concessorio e/o d'uso dell'acqua ex art. 55 T.U. 1775/1933) delle **moderne metodiche di irrigazione** in una con il controllo delle **effettive plaghe agricole e relative superfici**;

**b1.12.13 accertare ed acclarare** l'esistenza o meno del **Consorzio obbligatorio degli utenti, ex art. 58 e ss. T.U. 1775/1933**, sull'asta dell'emissario fiume Chiese del Lago d'Idro, con correlativo accertamento **dell'avvenuto o meno pagamento del c.d. contributo di miglioria da parte dei singoli utenti per tutto il periodo pregresso** risalente alla regolazione del Lago d'Idro (anni '20).

**b1.12.14 accertare ed acclarare**, in applicazione diretta del congegno normativo di cui agli artt. 299 e ss. del D.Lgs. 152/2006, la **ricorrenza nella specie del danno ambientale** (così l'art. 300 comma 1 D.Lgs. cit.: *«Danno ambientale.1. È **danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima**»*).

**c) in ogni caso accogliere il ricorso** contro il D.P.G.R. 19.9.2008, n. 10130, pubblicato sul B.U.R. Lombardia Serie ordinaria n. 43 del 20.10.2008, recante approvazione dell'Accordo di programma per la valorizzazione del Lago d'Idro intercorso tra Regione Lombardia e Comuni di Anfo, Bagolino, Idro e Lavenone, nonché avverso l'insieme degli atti endoprocedimentali, consequenziali e connessi, e per l'effetto **annullare gli atti tutti impugnati.**»

In limine del ricorso (composto di 140 pagg. con ben 65 produzioni documentali di corredo) avanti il TSAP veniva illustrata con tratti di

sintesi la Storia del Lago d'Idro qui necessariamente ripresa in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso.

**\*\* \* \*\***

«Nel bacino idrografico del fiume Chiese, in territorio solo in minima parte della Provincia di Trento e massimamente della Provincia di Brescia, insiste il **lago d'Idro, lago naturale di origine glaciale**, accomunato nella genesi non meno che nella tutela normativa quale **bene demaniale, ambientale nonché area sensibile ex lege** al vicino e «fratello» Lago di Garda.

Forte è l'esigenza per chi scrive di scolpire, con le parole stesse dell'Autore (Romeo Seccamani), non a caso ad un tempo scrittore appassionato delle vicende del Lago d'Idro ed alfiere autentico del Coordinamento delle Pro Loco - Anfo, Bondone Baitoni, Idro – qui ricorrente, la **lunga Storia del maltrattato Lago d'Idro**.

Quanto mai efficace ed eloquente è la locuzione di sintesi di questa Storia: «In nome di uno sviluppo disordinato e fittizio, con imbrogli persuasivi e vessatori, si sono compiuti atti troppo invasivi e depauperanti di una risorsa lacustre meritevole di ben altri destini».

### **Atto Primo**

**1816-1820**

«Per costruire la strada di fondo valle, utile e moderna che conduce da Brescia a Trento e al Brennero, si strozza l'incile (uscita) del lago, ostacolandone quindi il deflusso.

---

*Siamo nella più grande crisi economica europea, all'inizio dell'era industriale e sotto il severo regime austriaco.*

In conseguenza dello strozzamento dell'incile, nei periodi di piena il lago provoca danni e disagi con frequenti e forti esondazioni. Per far fronte a tali disagi i Comuni rivieraschi e quelli limitrofi sono costretti a intervenire nel tentativo di abbassare l'alveo roccioso all'incile, senza grandi risultati nonostante i pesanti oneri affrontati.»

### **Atto Secondo**

**1917 – 1934**

«Si trasforma il lago, dopo circa quarant'anni di lotta, in serbatoio artificiale e perciò si aprono due gallerie sul suo fondo della complessiva portata di 130 mc. al secondo. Alle popolazioni rivierasche si lascia intendere che tutto ciò sia indispensabile per salvarsi dalle esondazioni del lago.

Il materiale di scavo delle gallerie viene riportato e usato per riempire anse lungo la già stretta parte terminale del lago, ostacolando quindi ulteriormente l'uscita dell'acqua.

*Siamo in piena espansione industriale, all'inizio del regime fascista, e andiamo verso la crisi economica mondiale.-*

Il lago, quindi, da **risorsa integrata e inscindibile del territorio**, parte architettonica di un habitat patrimoniale divenuto nei millenni un tutt'uno con la civiltà rivierasca, è diventato irreversibilmente **opera snaturata e sfregiata nel suo aspetto morfologico, idrogeologico, biologico ed estetico**.

Con gli anni, la civiltà attorno allo **specchio lacustre violato**, si rimodella adattandosi all'ambiente depauperato e reso sempre meno ospitale.

Negli anni cinquanta a monte del lago d'Idro , lungo il suo immissario fiume Chiese, costruiscono tre bacini artificiali, degenerando il regime dei flussi di entrata.

In seguito al dissennato regime causato dall'uomo, con le brusche ed estreme escursioni dei livelli del lago, sempre negli anni Cinquanta, l'argine a sinistra dell'incile (zoccolo della paleofrana) cede e strozza ulteriormente il lago.

Gli organismi addetti alla sicurezza civile e delle dighe allora non intervengono. L'uso dissennato del lago continua indisturbato fino al 1987.»

### **Atto terzo**

#### **1987**

«Scade la concessione dello Stato del 1917 a usare e a trasformare il lago d'Idro in serbatoio artificiale.

Per utilizzare il lago a scopi produttivi, è indispensabile una nuova concessione che regoli la quantità di acqua in esso contenuta e lo riduca a serbatoio artificiale.

Sono cambiati però, durante il mutare dei tempi, criteri e concetti sull'uso delle risorse idriche: è diventato molto più problematico di quanto non lo fosse già stato all'inizio del Novecento riconcedere che il lago sia ridotto a serbatoio artificiale. Forze speculative e produttivistiche spingono comunque perché il lago sia nuovamente ridotto a serbatoio artificiale.

Dunque, ora che il lago d'Idro non può essere considerato mero serbatoio, poiché la concessione che permetteva di ridurlo in tale stato è scaduta, l'organo statale per la sicurezza delle dighe si preoccupa della stabilità dei fianchi montuosi all'incile del lago, e ritiene che le opere di regolazione del

deflusso del lago, qualora si verificasse una piena millenaria, non darebbero la dovuta garanzia. Ossia ritiene che, qualora il rovinoso smottamento avvenuto con il "diluvio universale" qualche decina di migliaia di anni fa e individuato dagli studiosi fino dall'Ottocento, trovasse ulteriore assestamento, a fronte di un'altra piena diluviana potrebbe causare ostacolo all'uscita dell'acqua del lago. Questa presa di posizione crea la motivazione di fondo per la messa in sicurezza del lago d'Idro (alla quale supinamente anche i sindaci lacustri si adeguano) e diventa quindi strumento per aggirare l'ostacolo delle norme che altrimenti non permetterebbero di ridurre definitivamente il lago (per genesi, naturale di origine glaciale, come il Lago di Garda) a mero serbatoio artificiale. Nel luglio del 2008 la Giunta Regionale della Lombardia, con il consenso sottoscritto dai sindaci di Idro, Anfo, Bagolino e Lavenone, approva l'ipotesi per la valorizzazione e la messa in sicurezza del lago d'Idro, in cui sono elencate confuse proposte e alienanti promesse, per quanto riguarda la sua valorizzazione, mentre nello stesso atto deliberativo, per quanto riguarda invece la sua messa in sicurezza, risultano approfonditi nei dettagli ben particolareggiati sia il finanziamento che il progetto definitivo, quest'ultimo sottoforma di preliminare. Tale progetto appare studiato per adeguare alla nuova legge del deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua l'utilizzo del lago nei modi (e nei moduli) come è stato usato nel Novecento. Infatti è previsto l'infossamento della soglia del lago di quattro o cinque metri, con cui si intaccherebbe ardimentosamente lo zoccolo della paleofrana. Perciò la costruzione di una nuova galleria tre volte più grande e con la soglia più bassa di mezzo metro di quella vecchia, con cui si moltiplicherebbero i deflussi, è semmai necessaria per

la sicurezza al pericolo che si creerebbe, scavando e manomettendo lo zoccolo della paleofrana, per abbassare di circa cinque metri l'incile del lago.

Se ciò venisse permesso, quello che, secondo la Costituzione e varie leggi, dovrebbe essere un bene inalienabile e patrimonio perenne da tramandare ai posteri intatto, verrebbe declassato a mero serbatoio disponibile ad usi vari e regolato da normative diverse da quelle dei laghi naturali. Quindi definitivamente visto e vissuto come bene ambientale o risorsa naturale disponibile a essere depauperata, proprio come nel 1917.»

E con acume l'Autore così conclude: *«Per un giudizio storico generale il nostro sguardo è ancora troppo ravvicinato per poter mettere a fuoco e spiegare come tutto ciò sia possibile, anche perché il terzo atto del ballo in maschera è in pieno svolgimento e con molti attori dietro le quinte...-».*

Chi scrive, nella sua veste di giurisperito, si sente di dover semplicemente dire all'Autore: **per fortuna c'è ancora un Giudice ... a Roma!**

\*\*\* \*\*

In particolare il ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio unico di merito, dopo aver illustrato per 116 pagg. la situazione di fatto e di diritto, formulava a guisa riassuntiva il complesso ed articolato vizio-motivo inficiante gli atti tutti impugnati, qui riprodotto per esteso:

**«Violazione del principio pluralistico e democratico. Violazione dei principi di adeguatezza e di proporzione.**

**Violazioni plurime di previsioni legislative di atti a presupposto necessitato che regolano e disciplinano i trasferimenti d'acqua e le utenze a qualunque scopo destinate.**

Violazione del principio di non contraddizione, valido epistemologicamente in ogni ambito scientifico. Violazione del principio della tutela olistica della risorsa idrica. Violazione del principio fondamentale ex art. 9 Cost. attinente all'ambiente unitariamente considerato. Violazione dei principi di precauzione in materia ambientale, dell'adeguatezza al fine, con pretermissione pure del principio dell'alternativa ipotetica. Violazione del principio dell'istruttoria adeguata secondo l'insegnamento della Corte Suprema.

Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica.

Violazione e falsa applicazione della normativa codicistica (art. 822 e 823 comma 2) a tutela dei beni del demanio idrico. Violazione e falsa applicazione della istituti normativi del T.U. 11.12.1933, n. 1775, che esigono il controllo immanente delle utenze idriche. Lesione del bene del demanio idrico, con correlativa responsabilità degli Enti pubblici coinvolti per fatto commissivo e/o omissivo per equivalenza ex art. 40 cpv. c.p.. Integrazione dell'elemento materiale del reato ex art. 323 c.p. e comunque della responsabilità amministrativa-contabile per danno erariale-ambientale assistita dalla culpa lata.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 54, 97 e 117 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 9 n. 9) e 16 del D.P.R. 31.8.1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 lett. b) della legge 7.8.1990, n. 241, Motivazione apparente, illogica ed incongrua dei provvedimenti impugnati.»

E a chiusura emblematica di tale prospettazione dei vizi-motivo veniva operata la chiosa che segue: «La triste ed avvilita considerazione finale – che qui si anticipa -, a fronte della congerie delle violazioni di legge compendiate nell'elenco di cui sopra, è che la situazione del Lago d'Idro assurge a **paradigma in negativo** di come **non andrebbe mai esercitata la funzione pubblica**. Ma tant'è. I **profili commissivi ed omissivi, gli uni e gli altri lesivi del bene demaniale ed ambientale nonché area sensibile ex lege**, si sommano invariabilmente per addivenire, secondo una penetrante immagine matematica, financo ad una «**cardinalità**» **d'ordine superiore rispetto ai «momenti» di indagine**. In altri termini **più si esamina la fattispecie e più emergono, in misura più che proporzionale, le violazioni di legge (sic!)**».

.....  
\*\*\*

Il Coordinamento delle Pro loco del Lago d'Idro si gravava poi con specifico atto di motivi aggiunti avverso la deliberazione n. 51 dd. 25.5.2009 con cui la Giunta comunale di Idro – nell'assetto precedente la consultazione popolare che ha poi condotto ad un cambio totale di Amministrazione comunale nella fisionomia tuttora in essere – ha dato corso all'approvazione del protocollo di intesa tra i Comuni di Anfo- Bagolino-Idro- Lavenone firmatari dell'Accordo di programma per la valorizzazione del Lago d'Idro.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimete che, articolando nelle proprie memorie le rispettive difese, sostanzialmente eccepivano vuoi la carenza di legittimazione attiva del Coordinamento ricorrente, vuoi la carenza di legittimazione passiva del soggetto singolarmente evocato in giudizio.

All'udienza istruttoria del 26.5.2010 le parti precisavano le conclusioni in riferimento alle **sole questioni preliminari ed istruttorie**.

Così le conclusioni per il ricorrente Coordinamento delle Pro Loco del Lago d'Idro nel foglio separato dd. 25.5.2010:

«Voglia l'ecc.mo Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche:

a) *contrariis reiectis*, acclarare la piena legittimazione attiva del COORDINAMENTO DELLE PRO LOCO DEL LAGO D'IDRO – Anfo, Bondone Baitoni, Idro – ricorrente, tanto quale formazione sociale tutelata ex art. 2 Cost. quanto quale soggetto assimilato alle associazioni di promozione sociale disciplinate dalla legge 7 dicembre 2000 n. 383, come risultante pure dalla statuizione giudiziale resa inter partes dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione Staccata di Brescia – n. 1339/2008, depositata in data 18.10.2008 e passata in cosa giudicata formale ex art. 324 c.p.c.;

b) *contrariis reiectis*, acclarare il potere del legale rappresentante pro tempore del COORDINAMENTO DELLE PRO LOCO DEL LAGO D'IDRO – Anfo, Bondone Baitoni, Idro – ricorrente, nonché la piena regolarità del mandato difensivo dallo stesso conferito ai patroni;

c) *contrariis reiectis*, acclarare la legittimazione passiva dei soggetti evocati in giudizio, ciascuno in ragione delle competenze peculiari giuspubblicistiche concernenti il bene demaniale ed ambientale nonché area sensibile ex lege Lago d'Idro, come inserito nel sistema idrografico generale comprendente a monte ed a valle l'asta fluviale dell'immissario/emissario fiume Chiese;

d) *contrariis reiectis*, disporre la prosecuzione della trattazione della causa

---

**onde addivenire alle pronunce sul merito, ed in via istruttoria**

(secondo la articolazione letterale-numerica specifica del ricorso introduttivo, qui ripresa pari pari):

**a1)** ordinare **alla Regione Lombardia** il deposito in giudizio:

**a1.1)** di tutti gli atti e documenti, ivi inclusi gli elaborati tecnici, riferentesi all'accordo di programma stipulato con i comuni di Anfo, Bagolino, Idro e Lavenone «*per la valorizzazione del Lago d'Idro*», per i diversi profili ivi incluso quello della sicurezza idraulica con riferimento alle opere comunque interessanti l'incile del lago ed ancora l'ipotesi della c.d. terza galleria;

**a1.2)** dei titoli abilitanti e relativi disciplinari (principali e suppletivi, ecc.) per ogni aspetto di regolazione e controllo (es. determinazioni concernenti i rilasci di DMV; determinazioni concernenti i sistemi e metodi di controllo delle portate derivate e/o restituite), afferenti:

**a1.2.1)** agli impianti idroelettrici, di grande come di piccola derivazione, insistenti direttamente sul Lago d'Idro e sull'emissario fiume Chiese comunque rientranti nel bacino idrografico del Fiume Chiese sublacuale, e così (in modo solo esemplificativo):- impianto dell'Enel di Vobarno;

**a1.2.2)** al complesso delle utenze irrigue tanto di grande come di piccola derivazione insistenti sulle aste fluviali comunque rientranti nel bacino idrografico del Fiume Chiese sublacuale;

**a1.2.3)** riproduzione in copia semplice e/o supporto informatico concernente il catasto delle utenze per l'intero bacino idrografico del fiume Chiese sublacuale ex artt. 7 e 8 del Reg. 1285/1920 e art. 5 T.U. 1775/1933;

**a1.2.4)** riproduzione dei dati, in forma ordinata ed aggregata e con utile mezzo informatico di lettura (CD, DVD et similia) del bilancio idrologico del Lago d'Idro secondo l'equazione differenziale del Lombardini;

**a1.2.5)** riproduzione in copia semplice, con riferimento sempre al bacino idrografico del lago d'Idro nonché del fiume Chiese sublacuale, delle seguenti carte generali, tematiche e climatiche:

**a1.2.5.1)** carta generale al 10.000;

**a1.2.5.2)** carta geologica di base;

**a1.2.5.3)** carte tematiche, afferenti alle Scienze della Terra, e segnatamente: carta dei suoli o pedologica; carta dell'uso reale del suolo; carta dell'idrografia di superficie; carta idrogeologica [in particolare: carta delle soggiacenze (mostrano la profondità del livello dell'acqua dal piano di campagna); carta della qualità delle acque: cartografa le caratteristiche biochimiche delle acque sotterranee; carta dello spessore della falda]; carta della montagna (consente di rilevare la situazione attuale per quanto riguarda l'utilizzazione del suolo e le opere idrauliche o di difesa idraulico-forestale delle aree montane);

**a1.2.5.4)** carte climatiche e segnatamente: carta delle isoterme (raffigurante le linee di ugual temperatura in un certo periodo ed in un'area definita); carta delle isoiete o linee di ugual precipitazione meteorica; carta di radiazione solare media per la rappresentazione della distribuzione nel tempo della radiazione solare. Rappresentazione dei dati utilizzati con particolare riferimento ai dati concernenti: la pioggia media trentennale; la temperatura media sempre trentennale, la velocità media e massima del vento, l'umidità relativa;

**a1.2.5.5)** estratti degli Annali Idrologici, per l'individuazione di tutti i dati significativi ed in particolare:

**a1.2.5.5.1)** individuazione dell'insieme delle stazioni pluviometriche e/o pluviografiche nonché di quelle idrometriche e freatiche interessanti il bacino idrografico del Lago d'Idro e del fiume Chiese sublacuale;

**a1.2.5.5.2)** complesso dei dati, eventualmente raggruppati su base trentennale, relativi a dette stazioni di misura;

**a1.2.5.5.3)** misurazioni delle fluenze naturali del fiume Chiese sublacuale nonché misurazioni delle massime altezze idrometriche osservate; massime piene registrate; misure dirette nella fase di colmo ovvero estrapolazione delle attendibili curve di portata costruite con le varie misure effettuate; dati relativi al trasporto solido di tale corso d'acqua emissario del Lago d'Idro;

**a2)** ordinare ai **Comuni di Anfo, Bagolino, Idro e Lavenone**, ciascuno per il rispettivo territorio, il deposito in giudizio:

**a2.1)** di tutti gli atti e documenti, ivi inclusi gli elaborati tecnici, riferentesi all'accordo di programma stipulato con la Regione Lombardia «*per la valorizzazione del Lago d'Idro*», per i diversi profili in considerazione comunque attinenti al Lago d'Idro e suo emissario fiume Chiese;

**a2.2)** degli atti e documenti relativi agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, al fine di evidenziare il corretto rapporto tra il bene demaniale ed ambientale nonché area sensibile ex lege Lago d'Idro ed il territorio circostante e finitimo, per ogni implicazione del rapporto ed in primis per il rispetto dei limiti della proprietà demaniale nella sua comune estensione secondo il classico ed invariante trinomio (1. massa

liquida, 2. alveo; 3. spiagge). Per il solo Comune di Lavenone ciò attiene specificatamente al fiume Chiese sub lacuale, con i limiti della proprietà demaniale determinati dal livello di piena ordinaria del fiume;

**a2.3)** degli atti e documenti relativi all'intero sistema di allontanamento delle acque bianche e nere afferenti agli insediamenti civili, produttivi e residenziali nell'intorno lacuale e per singola circoscrizione amministrativa, al fine di valutare il rispetto delle disposizioni normative di diritto interno e comunitario in vigore da tempo e sempre al fine della c.d. tutela olistica (qualitativa-quantitativa) del bene demaniale ed ambientale nonché area sensibile ex lege Lago d'Idro;

**a3)** ordinare ex artt. 210, 213 c.p.c. e 162 e 208 R.D. 1775/1933, **allo Stato**, nell'articolazione organizzativa rispettivamente della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell'Ambiente e Tutela del Territorio, nonché **alla Provincia autonoma di Trento**, in quanto **l'uno e l'altra dominus demaniali del Lago d'Idro**, di depositare in giudizio tutti gli atti e documenti relativi all'accertamento degli elementi costitutivi del bene demaniale Lago d'Idro, secondo il classico trinomio (1. massa liquida, 2. alveo, 3. spiagge);

**a4)** ordinare, ex artt. 210, 213 c.p.c. e 162 e 208 R.D. 1775/1933, alla **Provincia autonoma di Trento** il deposito in giudizio:

**a4.1)** di tutti gli atti, documenti (ivi inclusi, beninteso, gli elaborati tecnici, ecc.) inseriti nel procedimento culminato nella deliberazione della Giunta provinciale 23.6.1989, n. 7080 («*Delimitazione del demanio idrico provinciale. Lago d'Idro in C.C. di Bondone tratto compreso tra la p.f. 2375/16 e la p.f. 2553/2. Pratica n. 5057*») e comunque posti a base del medesimo provvedimento giuntale;

**a4.2)** riproduzione integrale in copia semplice dei titoli abilitanti e relativi disciplinari (principali e suppletivi, ecc.) nonché delle determinazioni della Provincia autonoma di Trento, per ogni aspetto di regolazione e controllo

(es. determinazioni concernenti i rilasci di DMV; determinazioni concernenti i sistemi e metodi di controllo delle portate derivate e/o restituite), afferenti:

**a4.2.1)** agli impianti idroelettrici, di grande come di piccola derivazione, insistenti sulle aste fluviali (fiume Chiese, torrente Caffaro, torrente Palvico, ecc.) comunque rientranti nel bacino idrografico del Fiume Chiese, e così (in modo solo esemplificativo):- impianti dell'Enel (e in precedenza della Soc. Idroelettrica Alto Chiese), con le dighe e serbatoi di Bissina (60x10exp6 mc.) e di Boazzo (11,8x10exp6 mc.);

**a4.2.2)** al complesso delle utenze irrigue tanto di grande come di piccola derivazione insistenti sulle aste fluviali (fiume Chiese, torrente Caffaro, torrente Palvico, ecc.) comunque rientranti nel bacino idrografico del Fiume Chiese;

**a4.2.3)** riproduzione in copia semplice e/o supporto informatico concernente il catasto delle utenze per l'intero bacino idrografico del fiume Chiese ex artt. 7 e 8 del Reg. 1285/1920 e art. 5 T.U. 1775/1933;

**a4.2.4)** riproduzione in copia semplice e/o supporto informatico dei protocolli di intesa semmai raggiunti con qualsiasi Autorità statale periferica (Magistrato per il Po ora AIPO - Parma) o centrale (Ministero dei LL.PP. ora Ministero delle infrastrutture; Agenzia del Demanio, ecc.) ovvero con la Regione Lombardia contermine quanto alla determinazione della piena (tanto ordinaria quanto massima prevedibile) del fiume Chiese sopra lacuale, intendendosi inclusi i modelli assunti a studio del fenomeno

delle piene sull'asta del fiume Chiese sopra lacuale, con la rappresentazione delle quote idrometriche di allarme sulla medesima asta

---

fluviale e le conseguenti azioni programmate sugli invasi a monte a servizio di grande derivazione a scopo idroelettrico;

**a4.2.4.1)** riproduzione dei dati relativi ai colmi di piena del fiume Chiese sopra lacuale, con i rapporti tra i bacini tributari chiusi alle corrispondenti sezioni di misura;

**a4.2.4.2)** riproduzione dei dati relativi alle azioni avviate ed intraprese in concreto dalla Provincia autonoma di Trento per **mitigare i fenomeni delle piene naturali sull'asta del fiume Chiese sopralacuale**, con **indicazione numerica del valore di abbattimento della massima piena prevedibile** (secondo il tempo di ritorno assunto a base del calcolo) per effetto della **laminazione nei serbatoi di monte** a servizio di grande derivazione a scopo idroelettrico, il tutto in applicazione del principio di precauzione e secondo le indicazioni generali desumibili dalla relazione della **Commissione De Marchi**, formulate all'indomani della grande piena (in particolare dell'Adige, ma non solo) del 1966;

**a4.2.5)** riproduzione in copia semplice, con riferimento sempre al bacino idrografico del fiume Chiese, delle seguenti carte generali, tematiche e climatiche:

**a4.2.5.1)** carta generale al 10.000;

**a4.2.5.2)** carta geologica di base;

**a4.2.5.3)** carte tematiche, afferenti alle Scienze della Terra, e segnatamente: carta dei suoli o pedologica; carta dell'uso reale del suolo; carta dell'idrografia di superficie; carta idrogeologica [in particolare: carta delle soggiacenze (mostrano la profondità del livello dell'acqua dal piano di campagna); carta della qualità delle acque: cartografa le caratteristiche biochimiche delle acque sotterranee; carta dello spessore della falda];

---

carta della montagna (consente di rilevare la situazione attuale per quanto riguarda l'utilizzazione del suolo e le opere idrauliche o di difesa idraulico-forestale delle aree montane);

**a4.2.5.4)** carte climatiche e segnatamente: carta delle isoterme (raffigurante le linee di ugual temperatura in un certo periodo ed in un'area definita); carta delle isoiete o linee di ugual precipitazione meteorica; carta di radiazione solare media per la rappresentazione della distribuzione nel tempo della radiazione solare. Rappresentazione dei dati utilizzati con particolare riferimento ai dati concernenti: la pioggia media trentennale; la temperatura media sempre trentennale, la velocità media e massima del vento, l'umidità relativa;

**a4.2.5.5)** estratti degli Annali Idrologici, per l'individuazione di tutti i dati significativi ed in particolare:

**a4.2.5.5.1)** individuazione dell'insieme della stazioni pluviometriche e/o pluviografiche nonché di quelle idrometriche e freaticometriche interessanti il bacino idrografico del fiume Chiese;

**a4.2.5.5.2)** complesso dei dati, eventualmente raggruppati su base trentennale, relativi a dette stazioni di misura;

**a4.2.5.5.3)** misurazioni delle fluenze naturali del fiume Chiese e del torrente Caffaro nonché misurazioni delle massime altezze idrometriche osservate; massime piene registrate; misure dirette nella fase di colmo ovvero estrapolazione delle attendibili curve di portata costruite con le varie misure effettuate; dati relativi al trasporto solido di tali corsi d'acqua

immissari del Lago d'Idro;

**a4.2.5.5.4)** dati idrologici di qualsiasi tipo afferenti direttamente il Lago d'Idro con particolare riguardo alle altezze idrometriche osservate e

considerate (con specificazione del periodo temporale) per la determinazione della quota demaniale di cui alla deliberazione della Giunta provinciale di cui al sopra distinto p.to a4.1);

**a4.2.5.5.5)** dati relativi al **SIC IT 3120065** in territorio del Comune di Bondone;

**a5)** ordinare, ex artt. 210, 213 c.p.c. e 162 e 208 R.D. 1775/1933, **alla Provincia di Brescia** il deposito in giudizio dei dati, in concorso con la Regione Lombardia, attinenti alle **piccole derivazioni** a qualunque scopo destinate insistenti sul lago d'Idro e sul fiume Chiese sublacuale, secondo le indicazioni contenute ai p.ti **a1.2), a1.2.1), a1.2.2) e a1.2.3)** che precedono;

**a6)** ordinare, ex artt. 210, 213 c.p.c. e 162 e 208 R.D. 1775/1933, all'Enel S.p.A. il deposito in giudizio dei dati, in forma aggregata ed ordinata e con utile mezzo informatico di lettura (CD, DVD et similia), afferenti alle portate naturali derivate dal Lago d'Idro ed a quelle turbinate nella centrale di Vobarno, il tutto riferito a periodo almeno decennale a ritroso dall'anno in corso;

**a7)** disporre **consulenza tecnica d'ufficio**, ex artt. 191 e ss. c.p.c. e 162 e 208 R.D. 1775/1933, che valga a sceverare ogni aspetto per cui è causa, costituendo essa pure il mezzo attraverso il quale è dato alle parti concorrere sotto il profilo tecnico-scientifico alla risposta esauriente ai quesiti del Giudice, per modo di raggiungere **quel fine di verità e giustizia cui teleologicamente tende il processo avanti ogni**

**Giurisdizione.**

Con vittoria delle spese ed onorari di giudizio.»

All'udienza collegiale del 9.6.2010 la causa veniva trattenuta in decisione.

Il **T.S.A.P.** pronunciava quindi sentenza n. **32/2011**, con la quale, definitivamente decidendo in sede di giurisdizione diretta, **dichiara il ricorso inammissibile compensando le spese del giudizio fra le parti costituite.**

Il **T.S.A.P.** ha fondato il suo **dictum** sulla seguente scansione logico-giuridica qui riprodotta:

*«4. Il ricorso ed i motivi aggiunti sono per più versi inammissibili.*

*4.1. Al ricorrente Coordinamento delle Pro Loco Del Lago D'Idro-Anfo Bondone-Baitoni non può essere applicata la legge n383/2000 che disciplina le Associazioni di promozione Sociale.*

*4.2. In mancanza agli atti dello statuto o dell'atto costitutivo del Coordinamento non sono noti né la struttura dello stesso né il suo scopo sociale, necessario per imputare al ricorrente l'interesse ad adire il giudice: la mera previsione di un generico fine di tutela dell'ambiente e del paesaggio locale dichiarata dal Coordinamento non è sufficiente a radicare in capo all'ente una posizione di interesse legittimo atta a legittimare i ricorsi giurisdizionali avverso provvedimenti incidenti su un particolare ambiente naturale (Cons. St., sez. IV, 29 aprile 1980, n. 473; Cons. St., Sez. III, 26 ottobre 2009, n. 2549)».*

Avverso la sentenza n. **32/2011** del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche viene ora proposto dal Coordinamento delle Pro Loco del Lago d'Idro – Anfo, Bondone Baitoni, Idro - ricorso alle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, secondo l'articolata serie di motivi e considerazioni in

## **DIRITTO**

**1).Ex art. 360 n. 3 c.p.c.: Violazione dell'art. 2909 cod. civ. in ordine all'autorità di cosa giudicata inerente alla sentenza del TAR Lombardia – Sezione Staccata di Brescia – n. 01339/2008**

Per il diritto vivente della Suprema Corte, **assume autorità di cosa giudicata ogni statuizione contenuta nella sentenza, sia essa formulata nel dispositivo oppure nella motivazione (Cass., 27.10.1994, n. 8865).**

Orbene il Coordinamento delle Pro Loco del lago d'Idro nel giudizio avanti il TAR Lombardia – Sez. Staccata di Brescia – che lo ha visto contrapposto alla Regione Lombardia nonché ai Comuni di Anfo, di Bagolino e di Idro ha conseguito in proprio favore **la sentenza n. 01339/2008**, versata in atti sub doc. n. 4 nel giudizio unico di merito avanti il TSAP, e **passata in cosa giudicata formale ex. art. 324 c.p.c.**

In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, si riporta di seguito l'integrale esposizione in fatto e diritto della sentenza passata in giudicato in discorso:

#### « FATTO e DIRITTO

1. **Il ricorrente Coordinamento delle Pro loco del lago d'Idro**, associazione che riunisce le Pro loco del territorio prossimo al suddetto lago e **si propone di realizzare iniziative e interventi per la tutela ambientale della zona**, ha presentato alla Regione Lombardia (in data 12 luglio 2008) e ai Comuni di Anfo, Bagolino e Idro (in data 14 luglio 2008) una richiesta di accesso riguardante l'accordo di programma in itinere promosso dalla Regione con DGR n. 8/7418 del 13 giugno 2008. La richiesta comprendeva tutti gli atti, i documenti e le informazioni ambientali riguardanti i progetti delle amministrazioni interpellate, con particolare riguardo all'ipotesi della terza galleria (by-pass di collegamento tra il fiume Chiese e il lago d'Idro). Nei confronti dei Comuni era specificato che l'interesse all'accesso si concentrava sulla corrispondenza intrattenuta con la Regione a proposito di opere o interventi da eseguire sul lago d'Idro.

2. La Regione ha comunicato il proprio assenso all'accesso e ne ha permesso l'esercizio. I tre Comuni non hanno invece dato alcun riscontro determinando in questo modo la formazione del silenzio-rigetto di cui all'art. 25 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Contro il diniego di accesso il Coordinamento ha proposto ricorso con atto notificato l'11 settembre 2008 e **depositato il 16 settembre 2008. Le amministrazioni comunali si sono costituite** eccependo il difetto di legittimazione attiva e chiedendo la reiezione del ricorso (l'omissione della risposta nei termini sarebbe giustificabile in considerazione della ridotta operatività degli uffici nel periodo estivo, e in ogni caso il Coordinamento avrebbe ottenuto copia della corrispondenza dei Comuni attraverso l'accesso attivato presso la Regione).

3. In corso di causa i Comuni hanno comunicato l'assenso all'accesso. Il Coordinamento concorda sul fatto che in questo modo è cessata la materia del contendere ma insiste per le spese.

4. La richiesta di pronuncia sulle spese nel caso di cessazione della materia del contendere presuppone la valutazione della soccombenza virtuale secondo i principi delineati in giurisprudenza (v. Cass. civ. Sez. III 11 gennaio 2006 n. 271; Cass. civ. Sez. III 8 giugno 2005 n. 11962; CS Sez. V 25 gennaio 2003 n. 360; Cass. civ. Sez. III 3 marzo 1998 n. 2332).

5. Per quanto riguarda la **legittimazione attiva** si osserva che il **Coordinamento svolge oggettivamente una funzione di utilità sociale a difesa degli interessi ambientali diffusi sul territorio di competenza**, e quindi può essere assimilato alle associazioni di promozione sociale disciplinate dalla legge 7 dicembre 2000 n. 383. In particolare l'art. 1 di questa legge riconosce **valore sociale all'associazionismo che persegue gli obiettivi dell'art. 9 della Costituzione, e quindi anche la tutela del paesaggio, ormai intesa nel senso di tutela dei valori e delle fragilità ambientali**. È vero che non è stata prodotta l'iscrizione del Coordinamento nei registri (nazionale, regionale, provinciale) previsti dall'art. 7 della legge 383/2000. Si ritiene tuttavia che **tale registrazione abbia valore costitutivo solo per le attività che riguardano l'associazione intesa come organizzazione (disciplina fiscale, agevolazioni, contributi) ma non per l'attività svolta nell'interesse collettivo (partecipazione a procedimenti amministrativi, accesso agli atti, presentazione di ricorsi su questioni rientranti negli scopi statutari)**. In questo secondo caso rispetto alla **forma giuridica prevale il conseguimento dell'utilità pubblica costituzionalmente fondata**.

6. Ancora sotto il profilo della legittimazione attiva occorre considerare che gli atti chiesti dal Coordinamento ricadono nella nozione di informazione ambientale, a cui la direttiva 28 gennaio 2003 n. 2003/4/CE garantisce la massima diffusione. La normativa europea è stata recepita dal Dlgs. 19 agosto 2005 n. 195, che all'art. 3 comma 1 riconosce il diritto di accesso a "chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse". Ne risulta una radicale semplificazione della procedura di accesso e un corrispondente rafforzamento della natura pubblica delle informazioni ambientali. Il favore per l'accesso è incrementato anche sotto il profilo qualitativo, in quanto non riguarda solo l'acquisizione delle informazioni ambientali ma si estende (v. commi 3, 6 e 7) alla leggibilità e alla comprensione delle stesse imponendo un obbligo aggravato di trasparenza in capo alle autorità pubbliche (v. TAR Lazio Sez. III 16 giugno 2006 n. 4767).

7. Non appare condivisibile l'argomento dei Comuni secondo cui l'amministrazione potrebbe legittimamente omettere di esaminare una richiesta di accesso quando ritenga che gli stessi documenti possano essere ~~reperiti dal richiedente presso un'altra amministrazione (in questo caso la Regione)~~ alla quale è stata rivolta la medesima richiesta. L'unica situazione in cui l'inerzia potrebbe essere giustificabile si verifica quando i documenti richiesti siano già stati messi a disposizione del pubblico e siano facilmente accessibili (regola espressamente codificata per l'informazione ambientale dall'art. 3 comma 4 del Dlgs. 195/2005). L'amministrazione non può invece

aggravare la procedura di accesso imponendo al richiedente di rivolgersi prima a un'altra amministrazione.

8. Infine non può essere riconosciuta l'esimente del periodo estivo. Solo in situazioni di grave disfunzione organizzativa (che devono essere documentate) può ritenersi tollerabile un (ragionevole) differimento dei termini previsti per l'esame delle richieste di accesso. Nelle situazioni ordinarie caratterizzate da un semplice rallentamento dell'attività in concomitanza con le ferie dei dipendenti è comunque onere delle amministrazioni prevedere soluzioni organizzative che garantiscano la continuità del servizio.

9. Su questi presupposti, preso atto della cessazione della materia del contendere, può essere dichiarata la soccombenza virtuale dei Comuni. Le spese di giudizio possono essere liquidate in € 3.000 oltre agli oneri di legge, e sono poste a carico dei Comuni in solido tra loro.»

Va osservato come siffatta perspicua sentenza, che si pone del tutto in linea con l'orientamento della **Suprema Corte (Cass. S.U. 18.2.2011, n. 3939)** circa l'intimo collegamento tra **sviluppo della personalità umana ex art. 2 Cost. e fruizione collettiva dei beni del demanio idrico appartenenti per l'appunto allo Stato-Collettività ex art. 144 comma 1 D.lgs. 152/2006**, faccia riferimento ad altra sentenza del **TAR Lazio n. 4767/2006**, anch'essa **passata in cosa giudicata formale** (prodotta sub n. 2 delle produzioni documentali nel giudizio avanti il TSAP) ed ottenuta in proprio favore dal Coordinamento delle Pro Loco del Lago d'Idro nella specie opposto al Ministero delle infrastrutture.

Così, sempre in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, la motivazione della citata sentenza del **TAR Lazio n. 4767/2006**:

## DIRITTO

«1. Il ricorso deve essere accolto.

Il ricorrente, in quanto **ente esponenziale a tutela degli interessi protezionistici del Lago d'Idro**, ha infatti interesse a richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'esibizione di copia dei documenti contenenti

i dati idrologici relativi alla determinazione del livello di piena ordinaria afferente al predetto Lago e risalenti a periodo anteriore alla regolazione ovvero dati e/o elementi correlati alle pregresse rilevazioni compiute sul lago a regime naturale, allo scopo di poter ricostruire *ex post* la (ipotetica) già intervenuta affermazione di demanialità nei suoi precisi riferimenti topografici.

Né rileva, in senso contrario, la circostanza che detti atti non siano stati individuati con gli estremi esatti. E' stato infatti chiarito che l' esigenza di una puntuale indicazione degli estremi degli atti oggetto della domanda di accesso deve intendersi in modo flessibile e non formalistico, nel senso che, anche in difetto di puntuale indicazione di estremi identificativi, l' istanza deve considerarsi ammissibile allorché contenga quel minimo di elementi che consente l' individuazione dei documenti richiesti (T.A.R. Napoli 25 giugno 2002 n. 3752).

A detta conclusione, di carattere generale, si aggiunge, questa volta con particolare riferimento alla materia della tutela ambientale, che ai fini dell' accesso agli atti del relativo procedimento non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti, ma è sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto, che deve essere specificato, per costituire in capo all' Amministrazione l' obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall' istanza, elaborarle e comunicarle al richiedente.

L'art. 3 D.L.vo 19 agosto 2005 n. 195, con il quale è stata data attuazione alla ~~direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, ha~~

infatti introdotto, come prima aveva fatto il D.L. vo 24 febbraio 1997 n. 39 (abrogato dall'art. 12 del cit. D.L.vo n. 39 del 1997), una fattispecie speciale di

accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella L. n. 241 del 1990, per due particolarità: l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso ed il contenuto delle cognizioni accessibili.

Sotto il primo profilo, l'art. 3 D.L. vo n. 195 del 2005 chiarisce che le informazioni ambientali spettano **a chiunque le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi, di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse.**

Quanto al secondo aspetto, la medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle «informazioni ambientali» (che implicano anche un'attività elaborativa da parte dell'Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall'art. 22 L. n. 241 del 1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'Amministrazione.

Detta disciplina speciale della libertà d'accesso alle informazioni ambientali risulta, quindi, preordinata, in coerenza con le finalità della direttiva comunitaria di cui costituisce attuazione, a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale. Tale esigenza viene, in particolare, realizzata mediante la deliberata eliminazione, resa palese dal tenore letterale dell'art. 3, di ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente.

---

~~Così precisati gli estremi ed il contenuto del diritto di accesso in materia ambientale, risulta agevole concludere che ogni indebita limitazione, per via ermeneutica, della legittimazione a pretendere l'accesso alle informazioni~~

ambientali risulta preclusa sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua finalità.

A ciò si aggiunga che lo stesso decreto, quando pure ha introdotto limiti all'esercizio del diritto di accesso (art. 5), ha comunque sempre espressamente previsto l'obbligo dell'Amministrazione di comunicare le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza (sesto comma dello stesso art. 5), con la conseguenza che ove pure nel caso in esame fossero ipotizzabili motivi per negare o differire l'accesso, questi avrebbero dovuto essere espressamente esplicitati.

Alle predette considerazioni consegue **il diritto del ricorrente** ad estrarre copia dei documenti contenenti **i dati idrologici relativi alla determinazione del livello di piena ordinaria afferente al predetto Lago e risalenti a periodo anteriore alla regolazione ovvero dati e/o elementi correlati alle pregresse rilevazioni compiute sul lago a regime naturale.**

A porre in essere le condizioni per consentire al ricorrente il richiesto accesso provvederà il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.»

Riesce evidente che la sentenza impugnata del TSAP n. 32/2011 **contrasta de plano con l'autorità di cosa giudicata**, integrando appieno il vizio motivo

scolpito in rubrica, col che la sentenza medesima merita di venir cassata in toto, con rinvio per nuovo esame alla stregua del principio di diritto, recato

dall'autorità di cosa giudicata, portato dalla sentenza inter partes n. 01339/2008 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia-Sezione Staccata di Brescia.

\*\*\*

**2. Ex art. 360 n. 3 c.p.c.: Violazione delle norme di diritto, nel combinato disposto ex art. 2 Cost., inerente ai diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, ed ex art. 144 comma 1 D.Lgs. 152/2006, inerente all'appartenenza del demanio idrico allo Stato-Comunità. L'insegnamento della Corte Suprema nomofilattica nella sentenza delle Sezioni Unite 18.2.2011, n. 3939.**

La sentenza impugnata del TSAP n. 32/2011, nel disconoscere la legittimazione attiva in capo al Coordinamento delle Pro Loco del lago d'Idro, si pone in irrimediabile contrasto con il diritto vivente della Suprema Corte nomofilattica, la quale, nella **sentenza delle Sezioni Unite n. 18.2.2011, n. 3939**, è addivenuta a fissare fondamentali principi di diritto nella materia de qua sullo sfondo dell'intero ordinamento giuridico nella pluralità delle sue fonti. Semplicemente «folgorata» è dunque la sentenza impugnata del TSAP n. 32/2011, sol che si osservi quel che le Sezioni Unite hanno statuito in tema di beni pubblici ed in particolare di demanio idrico.

Ma ecco le parole della Suprema Corte nella cennata sentenza **n. 3939/2011**:

*««Da tale quadro normativo-costituzionale, e fermo restando il dato "essenziale" della centralità della persona (e dei relativi interessi), da rendere effettiva, oltre che con il riconoscimento di diritti inviolabili, anche mediante "adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà*

politica, economica e sociale", emerge l'esigenza interpretativa di "guardare" al **tema dei beni pubblici** oltre una visione prettamente patrimoniale-proprietaria per approdare **ad una prospettiva personale-collettivistica**.

Ciò comporta che, in relazione al tema in esame, più che allo Stato-apparato, quale persona giuridica pubblica individualmente intesa, debba farsi riferimento allo **Stato-collettività**, quale ente esponenziale e rappresentativo degli **interessi della cittadinanza (collettività)** e quale ente preposto alla **effettiva realizzazione di questi ultimi**; in tal modo disquisire in termine di sola dicotomia beni pubblici (o demaniali) - privati significa, in modo parziale, limitarsi alla mera individuazione della titolarità dei beni, tralasciando l'ineludibile dato della **classificazione degli stessi in virtù della relativa funzione e dei relativi interessi a tali beni collegati**.

...

Del resto, già da tempo, la dottrina ma anche la stessa giurisprudenza hanno fatta propria, **l'idea di una necessaria funzionalità dei beni pubblici**, con la conseguente convinzione che **il bene è pubblico non tanto per la circostanza di rientrare in una delle astratte categorie del codice quanto piuttosto per essere fonte di un beneficio per la collettività**, ...

~~Pertanto, il solo aspetto della "demanialità" non appare esaustivo per individuare beni che, per loro intrinseca natura, o sono caratterizzati da un godimento collettivo o, indipendentemente dal titolo di proprietà~~

---

pubblico o privato, **risultano funzionali ad interessi della stessa collettività.**

In tal modo, risultando **la collettività costituita da persone fisiche**, l'aspetto dominicale della tipologia del bene in questione cede il passo alla realizzazione **di interessi fondamentali indispensabili per il compiuto svolgimento dell'umana personalità.**

...

Dunque, la "**demanialità**" esprime **una duplice appartenenza alla collettività ed al suo ente esponenziale**, dove la seconda (titolarità del bene in senso stretto) si presenta, per così dire, come appartenenza di servizio che è necessaria, perchè è questo ente che **può e deve assicurare il mantenimento delle specifiche rilevanti caratteristiche del bene e la loro fruizione.**

Sicchè, al fine di riconoscere se in concreto il particolare bene di cui si discute fa parte della realtà materiale che la norma, denominandola, inserisce nel demanio, si deve tener conto in modo specifico del **duplice aspetto finalistico e funzionale** che connota la categoria dei beni in questione. Ne consegue ancora che **la titolarità dello Stato (come Stato-collettività, vale a dire come ente espositivo degli interessi di tutti) non è fine a se stessa e non rileva solo sul piano proprietario ma comporta per lo stesso gli oneri di una governance che renda effettivi le varie forme di godimento e di uso pubblico del bene**».

---

Viziata gravemente in diritto è pertanto la sentenza impugnata n. 32/2011 del TSAP, risultando essa in contrasto pure – per estensione sempre del punto di diritto statuito dalla Corte Suprema – con lo spazio comune di diritto europeo e con gli stessi diritti sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, col Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, il tutto come ratificato con l'ordine di esecuzione in diritto interno ad opera della L. 4.8.1955, n. 848 e del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 217.

\*\*\* \*\*

Per i suesposti motivi, il ricorrente Coordinamento delle Pro Loco del Lago D'Idro – Anfo, Bondone Baitoni, Idro - , *ut supra* rappresentato e difeso

**chiede**

che l'Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite, in accoglimento del ricorso, cassi la sentenza impugnata n. 32/2011 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con rinvio al medesimo Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per nuova definizione della controversia in osservanza dei principi di diritto enucleati dalle Sezioni Unite.

Con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese del giudizio.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e ss. del D.P.R. 30.5.2002, n. 115, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia di spese di giustizia, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile.


Produzioni:

- 1) copia autentica della sentenza impugnata n. 32/2011 del T.S.A.P.;
- 2) fascicolo di parte del grado unico di merito avanti il T.S.A.P.;
- 3) nota vistata per la trasmissione del fascicolo d'ufficio;
- 4) verbale dell'Assemblea dei Delegati, tenutasi in data 2.4.2011, del Coordinamento delle Pro Loco del Lago D'Idro – Anfo, Bondone Baitoni, Idro -;
- 5) copia dello Statuto della Pro Loco Anfo.

Con osservanza.

Bolzano, Roma, 20.5.2011

Avv. Franco Maljaia



Avv. Manfredi Bettoni

**RELAZIONE DI NOTIFICA**

A richiesta del COORDINAMENTO DELLE PRO LOCO DEL LAGO D'IDRO – Anfo, Bondone Baitoni, Idro - rappresentato e difeso come in epigrafe, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Roma ho notificato il sovraesteso ricorso, consegnandone copia conforme all'originale, a:

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica pro tempore, nel domicilio eletto presso lo Studio

dell'avv. Giuliano Pompa in Roma, Via Boncompagni, n. 71/c, ivi a

mani

notifica in data 20.05.2011



Avv. Franco Mellaia  


COMUNE di ANFO (BS), in persona del Sindaco pro tempore, nel  
domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. Gabriele Pafundi in Roma,  
Viale Giulio Cesare, n. 14, ivi a mani

*notifica in die 21.05.2011*

Avv. Franco Mellaia  


COMUNE di BAGOLINO (BS), in persona del Sindaco pro tempore, nel  
domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. Gabriele Pafundi in Roma,  
Viale Giulio Cesare, n. 14, ivi a mani

*notifica in die 21.05.2011*

Avv. Franco Mellaia  


COMUNE di IDRO (BS), in persona del Sindaco pro tempore; nel domicilio già eletto presso lo Studio dell'avv. Gabriele Pafundi in Roma, Viale Giulio Cesare, n. 14, ivi a mani

*notifica in die 21.05.2011*

Avv. Franco Mellaia  


COMUNE di IDRO (BS), in persona del Sindaco pro tempore, nella sede Municipale in Via Scuole, 39 – (25074) IDRO (BS), a mezzo del servizio postale ai sensi di legge

*notifica in die 21.05.2011*

Avv. Franco Mellaia  


COMUNE di LAVENONE (BS), in persona del Sindaco pro tempore, nel  
domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. Gabriele Pafundi in Roma,  
Viale Giulio Cesare, n. 14, ivi a mani

*notifica in die 21.05.2011*

Avv. *Franco Mellaja*

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del  
Presidente del Consiglio dei Ministri in carica pro tempore, nel domicilio  
eletto ed ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in ROMA,  
Via dei Portoghesi, 12, ivi a mani

*notifica in die 21.05.2011*

Avv. *Franco Mellaja*

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in  
~~persona del Ministro in carica pro tempore, nel domicilio eletto ed ex~~  
lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in ROMA, Via dei  
Portoghesi, 12, ivi a mani

---

*notifica in die 21.05.2011*

Avv. 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO, in  
persona del Ministro in carica pro tempore, nel domicilio eletto ed ex  
lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in ROMA, Via dei  
Portoghesi, 12, ivi a mani

*notifica in die 21.05.2011*

Avv. 

---

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente della  
Giunta provinciale in carica pro tempore, nel domicilio eletto presso lo

Studio dell'avv. Fabio Lorenzoni in Roma, Via del Viminale, n. 43, ivi a

mani

notifica in die 21.05.2011

Avv. Franco Mellai



PROVINCIA DI BRESCIA, in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica pro tempore, nelle sede istituzionale – Palazzo Broletto- in (25100) BRESCIA (BS), Piazza Paolo VI, n. 29, a mezzo del servizio postale ai sensi di legge

notifica in die 21.05.2011

Avv. Franco Mellai

